



TRIBUNALE di MATERA

Il Giudice delegato

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 14 ter L. n° 3/2012, depositato in data 11/11/2019 nell'interesse di TARANTINO Antonio;

viste le integrazioni documentali depositate entro il termine assegnato; rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;

b) il debitore è in stato di sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6 comma 2 lett. A) L. n° 3/2012, perché ha debiti per € 237.725,55 (coma da ultima integrazione alla relazione del Gestore della Crisi) e dispone di un patrimonio immobiliare e mobiliare che non è sufficiente nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n° 3/2012 per le motivazioni espresse dal gestore della crisi nella relazione integrativa di chiarimenti depositata il 29/1/2020;

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n° 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico;
- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare;
- l'inventario dei beni mobili ed immobili;

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. Luigi Alberto Morelli, professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15 comma 9 L. n° 3/2012 e le successive integrazioni depositate il 29/1/2020, 29/10/2020 e 29/1/2021;



rilevato che l'istante secondo quanto ha riferito il gestore della crisi ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

rilevato che al momento non emergono condizioni di inammissibilità;

ritenuto pertanto che, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura, debba essere aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore per la durata indicata dal gestore della crisi nell'ultima relazione depositata il 29/1/2021;

rilevata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n° 3/2012;

P. Q. M.

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di TARANTINO ANTONIO;

2. NOMINA quale liquidatore dei beni il dott. Luigi Alberto Morelli;

3. DISPONE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale;

5. ORDINA la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

6. ORDINA la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

7. DISPONE che il reddito del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 475,00 netti mensili;

8. DISPONE che entro il 31 dicembre di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria una relazione sull'attività svolta, con indicazione dell'attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore dott. Luigi Alberto Morelli.

Matera, 7/9/2021

Il Giudice

Tiziana Caradonio

